

I RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO

Tipologia Contrattuale	Disciplina Normativa	Caratteristiche	Obbligo Iscr. Ge.S. ex L. 335/95	Obbligo contribuzione Ge.S. ex L. 335/95	Aliquota contributiva (anno 2007)	Obbligo di iscriz. Libri obbligatori	Obbligo assicurativo INAIL e D.n.a.	Obblighi comunicativi al Centro per l'impiego	Tipologia di Reddito / Trattamento Fiscale
Co.Co.Pro.	art. 61, co.1, D.lgs. 276/2003	a) Progetto o Programma; b) Autonomia del collaboratore; c) Coordinazione col committente; d) Irrilevanza del tempo impiegato. E' necessaria la forma scritta.	si	si	a) 16% per i lavoratori titolari di pensione (diretta o indiretta) o per gli iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie; b) 23,50% (di cui 0,50% a titolo di malattia, maternità e ANF) per i lavoratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. <u>Tali contribuzione è posta per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore.</u> Per tutte le fasce di contribuzione è previsto un massimale di reddito pari ad € 87.187,00	si	si	Si, entro il giorno antecedente l'inizio del rapporto di lavoro.	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, co.1, lett. c-bis), TUIR)
Mini Co.Co.Co.	art. 61, co.2, D.lgs. 276/2003	Come Co.Co.Pro., ma con le seguenti limitazioni: - durata complessiva delle prestazioni, nel corso dello stesso anno solare, e con il medesimo committente inferiore a 30 giorni; - ammontare di compensi inferiore a 5.000 euro. Non è necessario né il progetto o programma di lavoro, né la forma scritta.	si	si	a) 16% per i lavoratori titolari di pensione (diretta o indiretta) o per gli iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie; b) 23,50% (di cui 0,50% a titolo di malattia, maternità e ANF) per i lavoratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. <u>Tali contribuzione è posta per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore.</u> Per tutte le fasce di contribuzione è previsto un massimale di reddito pari ad € 87.187,00	si	si	Si, entro il giorno antecedente l'inizio del rapporto di lavoro.	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, co.1, lett. c-bis), TUIR)
Lavoro Autonomo Occasionale Con compensi fino a 5.000 euro nell'anno solare	art. 2222 e ss. Cod. Civ.	a) Autonomia del lavoratore circa il tempo e il modo della prestazione; b) Mancanza di un coordinamento con l'attività del committente; c) Carattere episodico dell'attività; d) Mancanza dell'inserimento funzionale del lavoratore nell'organizzazione aziendale;	no	no	nessuna	no	no	no	Redditi diversi (art. 67, co.1, lett I), TUIR) la cui base imponibile è data dalla differenza tra il reddito percepito e le spese specificamente inerenti alla sua produzione (art. 71, co. 2, TUIR), compenso che è soggetto a ritenuta d'acconto del 20% alla fonte e successivo conguaglio in dichiarazione dei redditi;
Lavoro Autonomo Occasionale Con compensi oltre i 5.000 euro nell'anno solare	art. 2222 e ss. Cod. Civ.	a) Autonomia del lavoratore circa il tempo e il modo della prestazione; b) Mancanza di un coordinamento con l'attività del committente; c) Carattere episodico dell'attività; d) Mancanza dell'inserimento funzionale del lavoratore nell'organizzazione aziendale;	Si (art. 44, co. 2, D.L. n. 269/2003, conv. Legge n. 326/2003; Circ. INPS n. 103/2004)	Si (art. 44, co. 2, D.L. n. 269/2003, conv. Legge n. 326/2003; Circ. INPS n. 103/2004)	a) 16% per i lavoratori titolari di pensione (diretta o indiretta) o per gli iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie; b) 23,50% (di cui 0,50% a titolo di malattia, maternità e ANF) per i lavoratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. <u>Tali contribuzione è posta per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore.</u> Per tutte le fasce di contribuzione è previsto un massimale di reddito pari ad € 87.187,00	no	no	no	Redditi diversi (art. 67, co.1, lett I), TUIR) la cui base imponibile è data dalla differenza tra il reddito percepito e le spese specificamente inerenti alla sua produzione (art. 71, co. 2, TUIR), compenso che è soggetto a ritenuta d'acconto del 20% alla fonte e successivo conguaglio in dichiarazione dei redditi;

I RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO

Tipologia Contrattuale	Disciplina Normativa	Caratteristiche	Obbligo Iscr. Ge.S. ex L. 335/95	Obbligo contribuzione Ge.S. ex L. 335/95	Aliquota contributiva (anno 2007)	Obbligo di iscriz. Libri obbligatori	Obbligo assicurativo INAIL e D.n.a.	Obblighi comunicativi al Centro per l'impiego	Tipologia di Reddito / Trattamento Fiscale
Lavoro Occasionale Accessorio	art. 70, e ss., D.Lgs. n. 276/2003	Settori e attività: a) piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap; b) insegnamento privato supplementare; c) piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici e monumenti; d) realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli; e) collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di solidarietà o di emergenza; e-bis) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati. Altri requisiti: 1) Per il lavoratore il trattamento economico non potrà superare € 5.000 nel corso di un anno solare con riferimento al medesimo committente; 2) Le imprese familiari possono utilizzare tali prestazioni per un importo complessivo non superiore a € 10.000 per ciascun anno fiscale; 3) Il pagamento del corrispettivo a favore dei lavoratori deve essere effettuato esclusivamente attraverso la consegna di buoni lavoro il cui valore nominale è pari a € 10,00 (D.M. 30/09/2005).	Si in generale ;	Si in generale ;	In generale il 13% del valore nominale del buono; Per le imprese familiari si applicano le aliquote contributive normali del lavoro subordinato.	No in generale; Si limitatamente alle imprese familiari.	No in generale (a titolo di copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, viene tuttavia trattenuto e versato dal concessionario che effettua il pagamento il 7% del valore nominale del buono all'INAIL) Si per le imprese familiari, per le quali si applicano le aliquote contributive normali del lavoro subordinato.	no	Esenti da imposizione fiscale (art. 72, co. 3, D.Lgs. 276/03, come modificato dal D.Lgs. 251/04)
Associazione in Partecipazione (con apporto lavorativo)	artt. 2549-2554 Cod.Civ. - Art. 86, co. 2 Legge n. 276/03	a) Apporto di lavoro in cambio di una partecipazione agli utili; b) Effettiva partecipazione ed adeguate remunerazioni a chi lavora, seppure in misura variabile; c) Autonomia dell'associato e mancanza di qualsiasi vincolo di subordinazione all'associante; d) Gestione dell'impresa da parte dell'associante, salvo l'obbligo di rendiconto; e) Prevalenza delle modalità di lavoro e di remunerazione aleatoria tipiche dell'associazione in partecipazione rispetto alle modalità di lavoro e di retribuzione fissa più proprie del lavoro subordinato;	si	si	a) 16% per i lavoratori titolari di pensione (diretta o indiretta) o per gli iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie; b) 23,50% (di cui 0,50% a titolo di malattia, maternità e ANF) per i lavoratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. <u>Tali contribuzione è posta per il 55% a carico dell'associante e per il 45% a carico dell'associato</u> (art. 43, co. 1 L. n. 326/03, e Circ. INPS. n. 57/2004). Per tutte le fasce di contribuzione è previsto un massimale di reddito pari ad € 87.187,00	si	Si assicurazione/ No D.n.a.	Si nel caso di apporto lavorativo, entro il giorno antecedente l'inizio del rapporto di lavoro.	a) Apporto di solo lavoro: reddito di lavoro autonomo (art. 53, co. 2, lett. c), TUIR), soggetto a ritenuta d'acconto del 20% alla fonte e successivo conguaglio in dichiarazione dei redditi; b) Apporto misto di capitale e lavoro (o di solo capitale): reddito di capitale (art. 44, co. 1, lett. f), TUIR), se effettuato un conferimento di capitale e comunque limitatamente al valore dell'apporto di capitale stesso, soggetto a ritenuta d'acconto del 12,5% alla fonte e successivo conguaglio in dichiarazione dei redditi.